DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



Protocollo assegnato telematicamente

Ordinanza del 31/05/2019

Responsabile del Procedimento: Dr. ssa Ivonne CALIZ ivonne.caliz@aas3.sanita.fvg.it

2: 0432 989517

□: aas3.protgen@certsanita.fvg.it

DATA DI ELABORAZIONE: 31.05.2019 DATA PROTOCOLLAZIONE ASSEGNATA TELEMATICAMENTE

Oggetto: ORDINANZA DI ALPEGGIO 2019

D'ORDINE DEL COMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO	dell'imminente spostamento del bestiame verso i pascoli estivi ;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954 - n° 320 e succ. mod.;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

VISTA la Legge 08.06.1964, n° 615 e succ. mod.;

VISTO il D.M. 15.12.1995, n° 592 concernente il piano nazionale per la eradicazione

della TBC negli allevamenti bovini e bufalini;

VISTO il D.M. 02.05.1996 n° 358 Regolamento concernente il piano nazionale per

l'eradicazione della LBE negli allevamenti bovini;

VISTO il D.M. 27.08.1994 n° 651 Regolamento concernente il piano nazionale per

l'eradicazione della BRC negli allevamenti bovini;

VISTO il D.M. 02.07.1992, n° 453 riguardante il piano nazionale di eradicazione della

brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

VISTO il D. Lgs 22.05.1999 n. 196 "attuazione della direttiva 97/12 che modifica e

aggiorna la direttiva 64/432 CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in

materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

VISTA la Decisione 2001/672 CE del 20 Agosto 2001 che stabilisce regole specifiche

applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna;

VISTA

la Decisione 2006/290/CE del 18 aprile 2006 che dichiara l'intera regione Friuli Venezia Giulia ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da leucosi bovina

enzootica:

VISTA

La Decisione 2006/169/CE del 21 febbraio 2006 che dichiara l'intera regione Friuli Venezia Giulia ufficialmente indenne da brucellosi bovina e da brucellosi ovi-caprina:

VISTO

il Reg. CE 1266/2007 e il Dispositivo Dirigenziale del 10.03.2017 e sue succ. mod. inerente Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale;

VISTO

il Decreto 01 Aprile 1997 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina" e sue succ. mod. e la nota n. 9595 dell' 11.05.2018 della Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali – Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria;

VISTA

la nota n. 939 del 15/01/2019 del Ministero della Salute che reca proroga dell' Ordinanza del Ministro della Salute del 12 aprile 2008 – Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica e la Direzione Regionale della Salute e Politiche Sociali – Servizio Sanità pubblica veterinaria nota n. 9595 del 11/05/2018 inerente il Piano di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO

il decreto della Direzione Regionale della Salute e Politiche Sociali – Servizio Sanità pubblica veterinaria, n° 205/SPS recante il "Piano di controllo obbligatorio della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina e della leucosi bovina enzootica sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2019";

RICHIAMATO

la DGR 3 luglio 2008 n.1308, così come modificata dalla DGR 17 febbraio 2011 n. 258 e dalla DGR del 21 Febbraio 2014 n.312, concernente il "Piano della Regione Friuli Venezia Giulia di eradicazione dell'infezione da herpesvirus1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR";

RICHIAMATO

il decreto della Direzione Regionale della Salute e Politiche Sociali – Servizio Sanità pubblica veterinaria, n° 206/SPS 04.02.2019 recante "Provvedimenti sanitari nei confronti dei bovini e bufalini degli allevamenti della regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose-diarrea da virus dei bovini e bufalini (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2019;

RICHIAMATO

il DM del 2 febbraio 2016 recante il "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" e la nota del Ministero della Salute DGSAF dell'11 agosto 2016 avente ad oggetto "Decreto 2 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" – chiarimenti;

ATTESO

che gli alpeggi, come ogni concentramento di animali di provenienze diverse, rappresentano un motivo di rischio sanitario per quanto attiene alla diffusione delle malattie infettive;

TENUTO CONTO dei consideranda della Decisione CE 2001/672 ed in particolare dei punti 3 e 4 che recitano:

- 3) Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento.
- 4) Le regole specifiche debbono tradursi in una semplificazione effettiva e prevedere solo le misure assolutamente indispensabili a garantire il carattere pienamente operativo della banca dati nazionale (BDN):

CONSIDERATO

che il livello sanitario raggiunto da questa Azienda Sanitaria nei confronti delle malattie trasmissibili contemplate nei piani di eradicazione nazionali e comunitari è oggettivamente ottimale anche nei confronti dell'IBR e della BVD, che lo stato sanitario degli allevamenti ricadenti nel territorio dell'Azienda nei confronti di queste ultime malattie risulta capillarmente a conoscenza dei Medici Veterinari competenti per territorio che stanno ultimando le operazioni di risanamento i cui risultati sono disponibili in rete e che pertanto per questi allevamenti il rilascio della certificazione di alpeggio (Mod. 7) come prevista dal R.P.V risulta nella sostanza e nella forma pienamente sostituibile dalla verifica e dalla vidimazione dei mod. 4 elettronico che di fatto possono sostituire l'elenco, di cui al comma 2 dell'art.2 della Decisione 2001/672/CE.

TENUTO CONTO

dell'O.M. 28 Maggio 2015 recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica":

TENUTO CONTO

dei Provvedimenti dei Sindaci e la Relazione "zone isolate" di cui all'art.19, paragrafo 1, lettera "b" del Reg. CE 1069/2009 e art.15 LL.GG Accordo Stato -Regioni del 07.02.13 inviata alla Direzione Regionale della Salute, ns. prot 34197/dip.6554, del 13.08.15;

TENUTO CONTO

la nota del Ministero della Salute relativa alla Circolare di AGEA coordinamento prot. N° 29058 del 04.04.2018 nella quale non è più prevista la registrazione in BDN del pascolo intraziendale e della connessa movimentazione:

ORDINA

1. Gli allevatori il cui allevamento ricade nel territorio di competenza di questa AAS n° 3 "Alto Friuli- Collinare - Medio Friuli", che intendono trasferire bestiame nei pascoli estivi provvisti di codice di registrazione specifico, di cui al comma 1 dell'art. 2 della Decisione CE 2001/672, dovranno consegnare al Responsabile dell' alpeggio la copia del mod.4 elettronico e del mod. 7 elettronici generati simultaneamente dal sistema informativo (BDN) (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma) con riportato nella sezione A o in allegato, l' elenco delle marche auricolari dei capi bovini e degli ovi-caprini identificati singolarmente ed il microchip/ n. di passaporto degli equidi da alpeggiare ed il numero complessivo degli ovi-caprini non identificati singolarmente ed il numero ed il contrassegno dei suini.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'AAS la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) della conduzione dell'alpeggio stesso (casere, stalle e pascoli).

Il Responsabile dell'alpeggio, dovrà munirsi delle copie mod. 4 elettronico e del mod. 7 elettronici che costituiscono, di fatto, l'elenco previsto, di cui al comma 2 dell'art. 2, dalla Decisione CE 672/2001, dove sono annotati per ciascun animale alpeggiato:

- Il numero individuale di identificazione del capo bovino stesso;
- Il codice di stalla dell' azienda di origine;

La data di arrivo al pascolo;

La morte degli animali, gli smarrimenti , le nascite dei vitelli e gli spostamenti durante l'alpeggio, compreso il rientro a valle per cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente registrate nella Banca Dati Nazionale e comunicate al Servizio Veterinario - SOC di Sanità animale.

La denuncia di smarrimento degli animali dovrà essere effettuata tempestivamente presso la stazione dei carabinieri o altra forza dell'ordine competente per territorio.

Il Responsabile dell'alpeggio o l'allevatore che destina gli animali all'alpeggio, prima della partenza, prenderà contatti con il Veterinario competente per territorio per la valutazione dello stato sanitario della mandria in relazione alle malattie infettive del bestiame (TBC – BRC Bovina – LBE – IBR – BVD/MD – BRC ovicaprina, Blue Tongue, AIE, MVS e Malattia di Aujeszky) e per ricevere le prescrizioni sanitarie inerenti l'alpeggio; inoltre informerà il Veterinario Competente per territorio della data prevista per la partenza al fine di consentire agevolmente la verifica dei mod.4 elettronico e del mod. 7 elettronico prima della loro validazione sull'applicativo (BDN).

- 2. Lo spostamento degli animali con automezzi e a piedi dovrà essere effettuato con la compilazione del mod. 4 elettronico e del mod. 7 elettronico (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma) da parte del detentore o suo delegato e copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. Gli allevatori che usufruiscono dei Servizi Veterinari per la registrazione delle movimentazioni in BDN dovranno richiedere l'emissione dei documenti informatizzati (mod. 4 e mod. 7) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail con i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica veterinarito@aas3.sanita.fvg.it pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.
- 3. Gli allevatori il cui allevamento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa AAS, dovranno informare, questo Servizio Veterinario, con tre giorni di anticipo dell'arrivo degli animali destinati all'alpeggio mediante l'invio della copia in PDF dei mod. 4 e modello 7 informatizzati all'indirizzo di posta elettronica veterinarito@aas3.sanita.fvg.it, ed indicando con precisione la data, l'ora dell'arrivo e il luogo di scarico dell'automezzo ai fini di permettere al Veterinario, competente per territorio, di eseguire il previsto controllo documentale e fisico del bestiame in arrivo.

Ogni documento di scorta dovrà riferirsi ad animali di un singolo allevamento e non potrà essere rilasciato per gruppi di animali appartenenti ad allevamenti diversi.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'AAS la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) della conduzione dell'alpeggio stesso (casere, stalle e pascoli).

Inoltre:

- tutti i bovini dovranno provenire da aziende o Regioni ufficialmente indenni TBC-BRC_LEB
- tutti i bovini dovranno provenire da aziende indenni da rinotracheite bovina infettiva (IBR) ai sensi dell' Allegato III della Decisione della Commissione 2007/584/CE;
- in deroga al precedente punto, potranno alpeggiare, in malghe riservate ed isolate territorrialmente, non confinanti con malghe nelle quali i bovini alpeggiati rientrino nel punto 2.(a), anche bovini provenienti da aziende non indenni seguendo i criteri espressi dall'art. 2 comma 2 della Decisione della Commissione 2004/558/CE e quanto specificato nel Piano della Regione Friuli Venezia Giulia per l'eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino all'art. 2

comma 2 e soprattutto a seguito di una valutazione del rischio sanitario effettuato ed espresso unicamente dal Servizio Veterinario della AAS n° 3 "Alto Friuli- Collinare – Medio Friuli".

- **4.** Non è consentita la monticazione per i soggetti immunotolleranti al virus della BVD/MV o di novellame proveniente dalla regione FVG che non sia stato sottoposto all'analisi del prelievo bioptico.
- **5.** Se provenienti da fuori regione gli animali dovranno essere stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico o bioptico per BVD Virus da non oltre 21 gg prima della monticazione.
- **6.** Ai fini della profilassi della Blue Tongue, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali (Reg. CE 1266/2007 e il Dispositivo Dirigenziale del 10.03.2017 e sue succ. mod. inerente Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale; sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia) è possibile alpeggiare sul territorio della AAS 3 i bovini e gli ovi-caprini:
 - provenienti da territori indenni
 - provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi, purchè detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i o a seguito di prove diagnostiche con esito negativo eseguite in conformità con il Reg. 1266/2007 e con Dispositivo Dirigenziale del 10.03.2017 e sue succ. mod . La vaccinazione degli animali e/o l'esito delle prove diagnostiche devono essere riportati sui documenti che accompagnano gli animali.

Si richiama inoltre il rispetto della nota del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prot. n. 0004382/P del 19/02/2019 di oggetto "BT – movimentazioni greggi verso zone indenni" che riporta testualmente:

"Si rappresenta che le movimentazioni verso il Friuli Venezia Giulia di greggi provenienti da zone di restrizione per sierotipi diverso dal BTV4 devono rispettare quanto previsto dal punto 2.2.3 del dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 dd. 10.03.2017, ancorché la fattispecie considerata non ricada esattamente nelle previsioni del dispositivo stesso.

Pertanto, entro 7 giorni prima della partenza, un campione dell'allevamento di origine (5% prevalenza con 95% L.C., max 58 animali, scelti tra quelli che costituiscono la partita) deve essere sottoposto a test PCR con esito negativo. Gli animali conformi alle condizioni di cui al punto 2.3.2 (PLS) possono spostarsi senza sottostare all'esame clinico e di laboratorio.

Le greggi che durante le attività di vigilanza dovessero risultare in contrasto con quanto descritto sopra verranno rinviate all'Azienda sanitaria di origine"

Gli animali della specie bovina, ovina e caprina in partenza dal territorio di questa AAS per l'alpeggio in territori corrispondenti con zone di restrizione per sierotipi diversi dal BTV 4, al momento del rientro dall'alpeggio dovranno sottostare alle condizioni sanitarie riportate integralmente nel paragrafo precedente.

Ai fini della demonticazione, le spese per eventuali vaccinazioni o controlli sierologici degli animali che hanno avuto contatti con animali provenienti da territori con qualifica sanitaria diversa, sono a carico dei proprietari degli animali interessati

- 7. I bovini dovranno raggiungere il pascolo di destinazione percorrendo la via più breve e non potranno esercitare, in itinere, il pascolo vagante; questa facoltà è consentita, infatti, solo alle greggi vaganti purchè svolgano tale attività nel rispetto delle norme contenute nell'art. 43 del DPR 320/54 che prevede che ogni spostamento non potrà aver luogo senza il preventivo parere favorevole scritto del Sindaco del Comune in cui si trova il pascolo e così per ogni successivo trasferimento in altro Comune.
- **8.** Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati sul territorio della AAS 3 devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi", risultare controllati nei confronti dell'anemia infettiva equina:
 - da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/provincia autonoma a "basso rischio";

- da non più di un anno, se provenienti da una Regione a "rischio elevato";
- da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischio della Regione/provincia autonoma di provenienza.
- 9. Gli animali della specie suina che tradizionalmente vengono condotti all'alpeggio devono essere movimentati in conformità alla normativa nazionale e regionale riportata in premessa in particolare garantendo il mantenimento negli allevamenti degli accreditamenti per MVS e dell'indennità per la malattia di Aujeszky.
- 10. A carico ultimato dei pascoli e delle malghe, gli organi di controllo all'uopo preposti, procederanno ad una accurata rilevazione di tutti gli animali alpeggiati e ciò a mezzo della documentazione messa loro a disposizione da parte dei responsabili dell'alpeggio.
 Gli animali che risultassero non regolarmente registrati o, se previsto, sprovvisti di certificazione, verranno immediatamente demonticati ed i proprietari trasgressori perseguiti a termini di legge.
 Le greggi sprovviste di certificazioni saranno trasferite al luogo di origine sotto scorta sanitaria. In via subordinata, e qualora non fosse possibile il loro immediato trasferimento, saranno sottoposte ai necessari accertamenti diagnostici e trattamenti immunizzanti e le spese saranno a totale carico dei proprietari.
- 11. Ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di accogliere solamente animali identificati a norma di legge e in possesso delle previste attestazioni sanitarie di origine da custodire, presso l'alpeggio e per tutta la durata della monticazione, e provvedere, se del caso, in tempo ragionevolmente breve a consegnare l'originale a questo Servizio.

I responsabili degli alpeggi dovranno provvedere alla custodia ed al benessere degli animali monticati ed impedire che questi vengano a contatto con animali dei pascoli contermini o che possano nuocere a persone od altri animali; pertanto, i bovini e gli equini maschi , puberi, di indole aggressiva dovranno essere tenuti legati o custoditi in idonei recinti.

Si ribadisce che ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla SOC di Sanità Animale di questa AAS qualsiasi variazione nel numero di animali monticati (per morte, smarrimento, demonticazione anticipata, ecc.) nonché ogni eventuale trasferimento del bestiame, ad essi affidato, in altro alpeggio.

I responsabili degli alpeggi dovranno inoltre segnalare con urgenza a questa SOC di Sanità Animale il manifestarsi negli animali monticati, di sintomatologie riconducibili a malattie infettive, infestive e neurologiche (paraplegie, alterazioni comportamentali ecc.).

- 12. Il bestiame alpeggiato e gli ambienti di lavoro saranno sottoposti a periodici controlli sanitari da parte dei Veterinari Ufficiali i quali segnaleranno allo scrivente ufficio ogni irregolarità eventualmente riscontrata. L' attività di lavorazione del latte prodotto in malga concessa negli alpeggi registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 potrà essere sospesa o vietata qualora venissero rilevate carenze igienico-sanitarie incompatibili con i requisiti strutturali e gestionali minimi previsti dalla normativa.
 - Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza potrà comportare anche la demonticazione immediata degli animali alpeggiati.
- 13. Sempre che non intervengano contrari motivi sanitari, per il ritorno del bestiame alle sedi invernali saranno utilizzati, in modo analogo all'uscita verso gli alpeggi il mod. 4 elettronico ed il mod. 7 elettronico (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma). Questi documenti saranno generati da parte del detentore o suo delegato e copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. Gli allevatori che usufruiscono dei Servizi Veterinari per la registrazione delle movimentazioni di rientro in BDN dovranno richiedere l'emissione dei documenti informatizzati (mod. 4 e mod. 7) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail con i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.

- 14. I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali in occasione del loro ritorno nelle sedi invernali verranno effettuati nelle rispettive località di destinazione per gli allevamenti ricadenti sotto il territorio di questa Azienda Sanitaria. Per gli altri, la demonticazione dovrà essere segnalata via mail ai Servizi Veterinari all'indirizzo veterinarito@aas3.sanita.fvg.it al fine di permettere al Veterinario competente per territorio di eseguire il controllo documentale e fisico del bestiame in partenza.
- **15.** Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 320/54 e successive modifiche.
- **16.** I Sindaci dei Comuni dell'A.A.S. n° 3 "Alto Friuli- Collinare- Medio Friuli", i Veterinari dipendenti di questa AAS, gli Agenti della Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che entrerà immediatamente in vigore. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

d'ordine del Commissario Straordinario Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione (dott. ssa Ivonne CALIZ)